

I regimi fiscali dei professionisti
(Aggiornato al 31.12.2011)

REGIMI FISCALI IN VIGORE PER I PROFESSIONISTI

A partire dal 2012 è cambiato il panorama dei regimi contabili adottabili dai professionisti. In particolare:

1. Nuovo regime dei contribuenti minimi (D.L. 6/7/2011, N. 98, art 27 commi 1 e 2)
2. Regime delle nuove iniziative produttive (L. 23/12/2000, N. 388, art. 13)
3. Regime degli ex minimi (D.L. 6/7/2011, N. 98, art. 27 comma 3)
4. Regime ordinario (D.P.R. 22/12/1986, N. 917, art. 53)

NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (D.L. 6/7/2011, N. 98, art 27 commi 1 e 2)

L'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha sostanzialmente innovato il regime dei contribuenti minimi, riducendo l'aliquota d'imposta ma aggiungendo nuovi requisiti per l'accesso al regime.

SOGGETTI AMMESSI

Sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che esercitano attività d'impresa ed i professionisti che:

Nell'anno precedente

1. hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000
2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, Co.co.co. o lavoratori a progetto

Nel triennio precedente

4. non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d'impresa
5. non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per una ammontare superiore a € 15.000.

Ed inoltre

6. Hanno iniziato l'attività dopo il 31.12.2007
7. L'attività intrapresa non rappresenta la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
8. Non sono soci di società di persone o di associazioni professionali o di SRL trasparenti
9. Non si avvalgono di regimi speciali IVA

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

AGEVOLAZIONI FISCALI

IVA

I contribuenti minimi:

- non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa
- non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione, versamento, registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti;
- sono esonerati dalla tenuta e conservazione della contabilità
- sono esonerati dalla dichiarazione annuale Iva

I contribuenti minimi devono invece assolvere i seguenti obblighi:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare i corrispettivi;

IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito viene determinato con il principio di cassa, sia per i professionisti che per gli imprenditori.

Il reddito è assoggettato ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali in misura pari al 5%

RITENUTA D'ACCONTO

Non assoggettati a ritenuta d'acconto.

PERIODO DI FRUIZIONE

Il periodo di fruizione dura per 5 periodi d'imposta: se il soggetto, al compimento del quinto periodo d'imposta, ha un'età inferiore a 35 anni, il regime è fruibile fino al periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età.

STUDI DI SETTORE

Esonerati

IRAP

Esonerati

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Il regime cessa di avere efficacia:

- per decorso del quinquennio o compimento del 35esimo anno di età;

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

- per superamento del limite dei ricavi o compensi: dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 45.000 per l'attività professionale o artistica);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

FATTURA TIPO (ingegnere/architetto)

Architetto
TIZIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Spett.le
CAIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Fattura n. ____ del _____

Progettazione lavori di ristrutturazione _____	€ 2.200,00
Contributo Inarcassa	€ 88,00
Totale fattura	€ 2.288,00

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, D. L. 98/2011.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820

REGIME NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 L. n. 388 del 2000)

L'art. 13 della Legge 388 del 2000 prevede l'introduzione di un regime fiscale particolarmente agevolativo per coloro che intraprendono una nuova iniziativa produttiva. Il regime vale per i primi tre anni di esercizio dell'attività.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi al regime delle nuove iniziative produttive i soggetti che:

Nell'anno precedente

1. hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 30.987,41

Nel triennio precedente

2. non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d'impresa

Ed inoltre

3. L'attività intrapresa non rappresenta la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta

AGEVOLAZIONI FISCALI

IVA

I contribuenti che aderiscono al regime nuove iniziative produttive:

- versano l'IVA in unica soluzione annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa
- hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti
- sono esonerati dagli obblighi trimestrali di liquidazione e di versamento, oltre che dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti;
- sono esonerati dalla tenuta e conservazione della contabilità

Devono invece assolvere i seguenti obblighi:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare i corrispettivi;

IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito viene determinato con il principio di cassa.

Il reddito è assoggettato ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali in misura pari al 10%

ESONERO DALLA RITENUTA D'ACCONTO

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Il regime cessa di avere efficacia:

- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

FATTURA TIPO (ingegnere/architetto)

Architetto
TIZIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Spett.le
CAIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Fattura n. ____ del _____

Progettazione lavori di ristrutturazione _____	€ 2.200,00
Contributo Inarcassa _____	€ 88,00
Totale imponibile _____	€ 2.288,00
IVA 21% _____	€ 480,48
TOTALE	€ 2.768,48

Operazione rientrante nel regime della 23/12/2000, N. 388, art. 13: si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto

REGIME DEGLI EX MINIMI (D. L. 6/07/2011, N. 98, art. 27, comma 3)

I soggetti che sono in possesso dei requisiti per il “vecchio” regime dei minimi ma non per quello nuovo, transitano nel nuovo regime “ex minimi” che entra in vigore nel 2012.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi al regime i soggetti che, pure in possesso dei seguenti requisiti:

Nell'anno precedente

1. hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000
2. non hanno effettuato cessioni all'esportazione
3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, Co.co.co. o lavoratori a progetto

Nel triennio precedente

4. non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per una ammontare superiore a € 15.000.

Ed inoltre

5. Non sono soci di società di persone o di associazioni professionali o di SRL trasparenti
6. Non si avvalgono di regimi speciali IVA

Non rientrano nel regime dei minimi in quanto:

- A. Hanno iniziato l'attività prima del 2008;
- B. Hanno già esercitato un'attività nel triennio precedente l'inizio dell'attività
- C. Proseguono un'attività già esercitata come dipendenti o collaboratori
- D. Proseguono attività altrui per la quale, nell'ultimo anno, i ricavi erano superiori a 30.000,00 euro

AGEVOLAZIONI FISCALI

IVA

I contribuenti che rientrano in questo regime:

- versano l'IVA in unica soluzione annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa
- hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti
- sono esonerati dagli obblighi trimestrali di liquidazione e di versamento, oltre che dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti;
- sono esonerati dalla tenuta e conservazione della contabilità

Devono invece assolvere i seguenti obblighi:

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- certificare i corrispettivi;

IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito è assoggettato ad IRPEF ed alle addizionali in misura ordinaria, ovvero a scaglioni progressivi (23%, 27%, 38%, 41%, 43%)

RITENUTA D'ACCONTO

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Il regime cessa di avere efficacia:

- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

FATTURA

La fattura da emettere, evidenziata a pagina successiva, è uguale a quella dei professionisti in regime ordinario.

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

FATTURA TIPO (ingegnere/architetto)

Architetto
TIZIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Spett.le
CAIO
Via _____
31100 TREVISO
CF _____
P.IVA _____

Fattura n. ____ del _____

Progettazione lavori di ristrutturazione _____	€ 2.200,00
Contributo Inarcassa	€ 88,00
Totale imponibile	€ 2.288,00
IVA 21%	€ 480,48
TOTALE	€ 2.768,48
Ritenuta d'acconto (20% su 2.200,00)	€ 440,00-
Netto da pagare	€ 2.328,48

	REGIME DEI MINIMI	REGIME NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE	REGIME EX MINIMI	REGIME ORDINARIO
Norma di riferimento	D.L. 6/7/2011, N. 98, art. 27 commi 1 e 2	L. 23/12/2000, N. 388, art. 13	D.L. 6/7/2011, N. 98, art. 27 comma 3	D. P.R. 22/12/1986, N. 917, art. 53
Requisiti di accesso	1. Mancato esercizio di attività nei tre anni precedenti; 2. L'attività non deve essere mera prosecuzione di altra attività, neanche come dipendente; 3. Ricavi o proventi non superiori a € 30.000; 4. Non effettuazione di esportazioni; 5. Non sostenute spese per dipendenti o collaboratori; 6. Acquisto di beni ammortizzabili inferiori a Euro 15.000; 7. Non sono soci di società di persone o studi professionali; 8. non si avvalgono di regimi speciali IVA; 9. Hanno iniziato attività dopo il 31.12.2007	1. Mancato esercizio di attività nei tre anni precedenti; 2. L'attività non deve essere mera prosecuzione di altra attività, neanche come dipendente; 3. Ricavi o proventi non superiori a € 30.987,41;	1. Ricavi o proventi non superiori a € 30.000; 2. Non effettuazione di esportazioni; 3. Non sostenute spese per dipendenti o collaboratori; 4. Acquisto di beni ammortizzabili inferiori a Euro 15.000; 7. Non sono soci di società di persone o studi professionali; 8. non si avvalgono di regimi speciali IVA	
Periodo di permanenza	5 anni o età inferiore a 35 anni	3 anni	Senza limiti di tempo	Senza limiti
Aliquota IRPEF/Imposta sostitutiva	5%	10%	Scaglioni (23%, 27%, 38%, 41%, 43%)	Scaglioni (23%, 27%, 38%, 41%, 43%)
Versamenti imposte	Annuale	Annuale	Saldi/acconti	Saldi/acconti
Adempimenti contabili	NO	NO	NO	SI'
Regime IVA	NO	SI'	SI'	SI'
Versamenti IVA	NO	Annuale	Annuale	Trimestrale/mensile
Studi di settore	NO	SI'	SI'	SI'
Ritenute d'acconto	NO	NO	SI'	SI'